

**DELIBERA N. 200/22/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CANEGRATE (MI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la nota del 1 giugno 2022 (prot. n. 0147396) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativa al procedimento avviato su segnalazione del Sig. Christian Fornara, nella sua veste di consigliere comunale del Comune di Canegrate (MI), per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook del Comune di diversi post relativi ad eventi ed iniziative dell'amministrazione comunale, in particolare i seguenti:

- “Diamo voce al silenzio” relativo a un tavolo contro le mafie
- “Musica e motori”, manifestazione organizzata col patrocinio del Comune di Canegrate
- “Recruiting day” presso la biblioteca comunale
- “Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?”, giornata del volontariato nella scuola primaria, a cui ha partecipato l'Assessore alle politiche sociali;
- Centro estivo per l'infanzia, “Fate largo ai sognatori”, con il patrocinio del Comune di Canegrate (logo);

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, in cui si rappresenta, nel merito delle contestazioni, in sintesi, di ritenere che i post pubblicati sul sito istituzionale rientrino nella ordinaria attività di informazione, svolta dall'amministrazione in maniera asettica ed “impersonale” (cioè priva di ogni elemento di personalizzazione che la rendano idonea a poter essere utilizzata surrettiziamente per finalità propagandistiche); di ritenere, inoltre, l'attività di comunicazione contrassegnata dal requisito della “indispensabilità” nel senso che la comunicazione/informazione ai cittadini sarebbe irrimediabilmente pregiudicata da uno slittamento temporale della pubblicazione; Il Sindaco conclude precisando di aver comunque provveduto nella giornata del 27 maggio a rimuovere una foto relativa all'iniziativa Tavolo Antimafie in cui, tra le numerose immagini, era raffigurata una candidata alle elezioni amministrative e a rimuovere l'indicazione del nome dell'attuale assessore alle politiche sociali che aveva partecipato all'iniziativa della scuola primaria;

PRESO ATTO che il Comitato, in esito all'istruttoria espletata, ha ritenuto di formulare proposta di archiviazione per i seguenti motivi:

- *i contenuti dei post oggetto della segnalazione, pubblicati sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale, non paiono generalmente riconducibili ad una attività di comunicazione istituzionale dell'amministrazione, come puntualmente declinata dall'art. 1, comma 5, della legge 150/2000 e vietata nel periodo elettorale dall'art. 9 della legge n 28/00, quanto piuttosto ad un'attività di informazione riguardante iniziative ed eventi promossi da associazioni o istituzioni del paese, cui -in un caso- ha partecipato un assessore comunale (Giornata del volontariato) o -in un altro caso- il Comune ha concesso il patrocinio (Evento musica e motori); l'ufficio stampa dell'amministrazione, o comunque la struttura preposta all'attività di informazione dell'ente, si è*

- limitata a dare informazione degli eventi alla cittadinanza attraverso uno dei più utilizzati social network;*
- *nei casi in cui la comunicazione appare riconducibile ad iniziative dell'amministrazione (il post riguardante il Centro estivo e il post riguardante il "Recruiting day", organizzato presso la biblioteca comunale) i post non appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto i contenuti sono impersonali (non vi è alcuna indicazione alla persona del Sindaco o di altri amministratori dell'ente) e neutrali, limitandosi a dare indicazioni riguardanti modalità di iscrizione e partecipazione al corso e all'evento;*
  - *i post oggetto della segnalazione non appaiono quindi finalizzati a promuovere l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici nel periodo elettorale, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi, della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (sentenza Corte Costituzionale n. 79 del 2016)";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei cczcomizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la diffusione delle comunicazioni è riscontrata a decorrere dal 7 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i cinque Referendum popolari che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovvero sia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO che le comunicazioni poste in essere sulla pagina Facebook del Comune di Canegrate non sono impersonali, in quanto portano il logo dell'ente, fanno riferimento al patrocinio delle iniziative da parte dell'ente comunale, nonché alla partecipazione di soggetti dell'Amministrazione;

RITENUTO che non si ravvisano i requisiti dell'indifferibilità, in quanto si tratta di notizie relative ad eventi trascorsi, con riferimento ai post *“Diamo voce al silenzio”*, *“Musica e motori”*, *“Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?”*;

RITENUTO che non si ravvisa il requisito dell'impersonalità, in relazione ai post *“Musica e motori”*, *“Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?”* e *Centro estivo per l'infanzia “Fate largo ai sognatori”* in quanto è presente il logo del Comune, nonché la comunicazione della partecipazione dell'Amministrazione agli eventi;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi parzialmente dalla proposta del Comitato, condividendo la proposta di archiviazione esclusivamente per la comunicazione di cui al post *“Recruiting day”* presso la biblioteca comunale, in quanto volta a segnalare alla cittadinanza un'opportunità di trovare lavoro, nella giornata del 31 maggio, in un momento di crisi economica, ed è svolta in forma impersonale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa sul profilo Facebook dell'ente e sul sito istituzionale in relazione ai seguenti post:

- “Diamo voce al silenzio” relativo a un tavolo contro le mafie
- “Musica e motori”, manifestazione organizzata col patrocinio del Comune di Canegrate
- “Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?”, giornata del volontariato nella scuola primaria, a cui ha partecipato l'Assessore alle politiche sociali;
- Centro estivo per l'infanzia, “Fate largo ai sognatori”, con il patrocinio del Comune di Canegrate (logo);

UDITA la relazione del Presidente;

## **ORDINA**

al Comune di Canegrate di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione sul profilo Facebook del Comune di Canegrate dei post “Diamo voce al silenzio”, “Musica e motori”, “Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?”, Centro estivo per l'infanzia, “Fate largo ai sognatori”.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Canegrate (MI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba